

REP. n.

**CONVENZIONE TRA L'UNIONE MONTANA UNIONE MONTANA PREALPI VICENTINE
VAL CHIAMPO**

**E I L S I G . _____ D I P E R
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILASCIO DELLE RICEVUTE DI
VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI- PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI.**

PREMESSO:

- che l'Unione Montana Prealpi Vicentine Val Chiampo, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352, dalla legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 e dalla legge regionale 31 gennaio 2012, n. 7, concorre alla tutela, alla conservazione e all'incremento del patrimonio naturale esistente nell'ambito dell'intero territorio dei Comuni Altissimo, Chiampo, Crespadoro, Nogarole Vicentino, San Pietro Mussolino;
- che la legge regionale 7/2012 ha stabilito che tutte le persone che intendono raccogliere funghi devono essere munite della ricevuta del versamento del contributo stabilito per la raccolta;
- che le "Norme per la raccolta dei funghi", approvate con deliberazione di Giunta dell'Unione Montana Prealpi Vicentine Val Chiampo n. _____ del _____, stabiliscono che sono abilitati al rilascio delle ricevute per la raccolta dei funghi, oltre all'Unione Montana, anche i soggetti pubblici a ciò abilitati (convenzionati);

TRA

l'Unione Montana Prealpi Vicentine Val Chiampo C.F. n. _____ nella
persona del Responsabile del Servizio delle Attività Produttive
Il sig. _____ c.f. _____, residente
a _____ in via _____,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

Il sig. _____ svolge, per conto dell'Unione Montana Prealpi Vicentine Val Chiampo con sede a _____, il pubblico servizio di rilascio delle ricevute di versamento dei contributi per la raccolta dei funghi;

ART. 2

Il soggetto incaricato garantisce che detto locale pubblico è aperto, tranne il _____, dalle ore _____ alle ore _____ e dalle ore alle ore _____, si

impegna a provvedere scrupolosamente al rilascio delle ricevute di cui all'art. 1 e a comunicare l'eventuale periodo di chiusura del locale per ferie o per altre giustificate motivazioni;

ART. 3

Il soggetto incaricato provvederà direttamente a ritirare un blocco di ricevute per la raccolta dei funghi presso l'Unione Montana che lo consegnerà in conto vendita. Eventuali blocchi successivi, saranno consegnati previo pagamento dei contributi riscossi a seguito delle ricevute emesse.

A fine anno, l'Unione Montana provvederà a:

- ritirare il blocco ancora in possesso del distributore; calcolare l'importo del compenso spettante al distributore;
- liquidare la fattura elettronica emessa dal distributore, relativa al compenso di cui sopra; dando atto che la stessa è soggetta al regime della scissione dei Pagamenti;

ART. 4

L'Unione Montana, per il servizio svolto dai soggetti incaricati, si impegna a liquidare agli stessi un compenso dell'8% - IVA esclusa - dell'importo dei contributi riscossi.

ART. 5

La presente convenzione vale tre anni dalla data della sua sottoscrizione. La convenzione potrà decadere:

- ogni volta che l'Unione Montana riterrà di apportare delle modifiche alla stessa;
- per volontà dei soggetti incaricati, previa comunicazione scritta;
- per la mancata osservazione delle norme stabilite dalla stessa

ART. 6

La presente convenzione è registrabile in caso d'uso ed eventuali spese relative alla registrazione saranno a carico della parte che intende farne uso.

Letto, approvato e sottoscritto.

_____, li _____

L'INCARICATO

Servizio Attività Produttive

IL RESPONSABILE